

---

**Cosa fornisce**

Somma in denaro per far fronte a documentate necessità personali e/o familiari, rientranti nelle casistiche previste dal Regolamento.

**A chi si rivolge**

Ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

**Requisiti**

Possono accedere alla prestazione gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con quattro anni di anzianità di servizio utile alla pensione e con quattro anni di versamento contributivo alla predetta Gestione unitaria.

Gli iscritti in servizio devono avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Gli iscritti con contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire di cessioni estinguibili nell'arco di vigenza del contratto con l'obbligo di cedere il trattamento di fine rapporto a garanzia della restituzione del prestito.

La presentazione della domanda deve avvenire entro un anno dall'evento e/o dalla relativa documentazione di spesa.

**Durata**

Il prestito può avere durata quinquennale (in questo caso l'importo va restituito in 60 rate mensili) o decennale (da restituire in 120 rate mensili).

**È utile sapere che**

La quota cedibile (cioè la rata mensile) non può essere superiore a un quinto dello stipendio o della pensione.

Sulla prestazione si applicano un tasso di interesse, un'aliquota per spese di amministrazione e una per fondo rischi, secondo i seguenti valori:

- tasso d'interesse nominale annuo del 3,50%;
- spese di amministrazione: 0,50%;
- premio fondo rischi: vedi la tabella allegata nell'ultima pagina del regolamento.

La restituzione del prestito ha inizio dal secondo mese successivo a quello di concessione.

**Come si ottiene**

Le domande, redatte sugli appositi modelli forniti dall'Istituto (consulta la sezione modulistica), devono essere presentate al competente Ufficio provinciale o territoriale dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, se il richiedente è un iscritto in servizio, ovvero direttamente se il richiedente è un iscritto pensionato.

Alla domanda devono essere allegati:

- la documentazione attestante lo stato di bisogno e l'eventuale spesa a seconda della motivazione prevista nel Regolamento;
- un certificato medico di sana costituzione fisica (rilasciato da un medico della ASL o da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico incaricato dall'Amministrazione dalla quale dipende il richiedente, non oltre 45 giorni prima della presentazione della domanda all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici (art. 15 D.P.R. 895/50).

Non è possibile rinnovare una cessione in corso se non sono trascorsi due anni dall'inizio di una cessione di durata quinquennale o quattro anni dall'inizio di una cessione decennale. Prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di un prestito quinquennale, può essere richiesto un prestito decennale, purché l'interessato non abbia fruito in precedenza di altre cessioni decennali. Per i pensionati il rinnovo può essere richiesto anche prima del decorso dei suddetti termini.

Con la nuova concessione verrà estinta anticipatamente la precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua mediante compensazione con il premio dovuto sulla nuova operazione.

È consentita l'estinzione anticipata in qualsiasi momento mediante versamento del debito residuo. Al richiedente verrà restituita la quota del fondo rischi in relazione al periodo di abbreviazione della garanzia.

Qualora l'estinzione sia intervenuta prima del decorso dei termini sopra indicati (due anni per i prestiti quinquennali e quattro anni per i prestiti decennali), l'interessato non potrà richiedere una nuova cessione fintanto che non sia trascorso almeno un anno dall'estinzione del debito precedente.

**Il nuovo Regolamento**

Il nuovo Regolamento, in vigore dal 1° ottobre 2011, introduce la possibilità per l'iscritto di ottenere un prestito per l'acquisto della casa di residenza del figlio maggiorenne che intenda costituire un proprio autonomo nucleo familiare.

- Documentazione
- **Regolamento prestiti**
- **Circolare numero 15 del 28 settembre 2011**
- **Modulo di domanda**
- Strumenti
- **Gestione delle rate di credito**
- **Moduli e istruzioni per la compilazione**
- **Calcolo rata Prestiti**